



COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 21.12.1998

ART.1

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita nel Comune di Marcon la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
2. Essa è un organismo permanente che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità fra tutti i cittadini così come sancito dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e dallo Statuto Comunale.

ART. 2

FINALITA'

1. La Commissione per le Pari Opportunità è individuata quale strumento operativo di cui si dota il Comune al fine di garantire pari opportunità a tutti i cittadini di ambedue i sessi, di tutte le razze e religioni, di adottare azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità e per favorire l'equilibrio delle rappresentanze ai sensi del vigente Statuto Comunale.

ART.3

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si attiverà per formulare proposte finalizzate in particolare:
 - a) a favorire una cultura di valorizzazione della differenza che, nel superamento di mentalità, atteggiamenti e modelli stereotipati, permetta la conoscenza di sé e dell'altro, la formazione delle identità di genere, la relazione rispettosa tra i sessi, anche al fine di rimuovere e di prevenire le situazioni di disagio e di violenza;
 - b) a promuovere azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
 - c) a favorire iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale della donna per agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - d) alla promozione e svolgimento di indagini e studi sulla situazione della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nell'ambito del territorio comunale, con particolare riferimento agli aspetti del lavoro e della formazione professionale;
 - e) alla diffusione dei risultati delle indagini e studi di cui al presente articolo e segnalazione all'Assessorato competente del Comune delle situazioni di disparità con proposte atte ad eliminarle;
 - f) a porre in atto ogni intervento che si proponga di favorire ed agevolare l'ingresso femminile nelle professioni e ai livelli nei quali tale presenza risulti carente;
 - g) a riconoscere il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, e rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata, e a promuovere una rete organica di servizi per tutti i componenti della famiglia, che consenta il raggiungimento di un corretto equilibrio tra responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella società;

ART.4

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è così composta:
 - Sindaco o Assessore/ Consigliere delegato alle Pari Opportunità, membri di diritto;
 - n. 6 membri designati dal Consiglio Comunale di cui almeno n. 4 in rappresentanza della maggioranza e n. 2 in rappresentanza della minoranza;
 - n. 1 membro segnalato dal mondo della scuola, di concerto tra Consiglio di Circolo ed il Consiglio d'Istituto;
 - n. 2 membri segnalati dalle Associazioni femminili iscritte all'albo comunale;
 - n. 1 membro segnalato dalle Organizzazioni Sindacali unitarie
 - n. 1 membro segnalato dalle Organizzazioni degli Imprenditori
 - n. 1 membro segnalato dal Consultorio Familiare
2. I membri dovranno essere designati e segnalati tenendo conto del principio, affermato nello Statuto, dell'equilibrio della rappresentanza.
La Commissione è nominata dal Sindaco.

ART. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE, DURATA, DECADENZA E SURROGA DEI COMPONENTI

1. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.
2. I componenti della Commissione decadono dalla nomina automaticamente a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute della Commissione.
3. La decadenza o le dimissioni di un Consigliere Comunale devono essere comunicate al Sindaco. Alla surroga del componente si provvede nella prima seduta consiliare successiva alla comunicazione.
4. Nel caso di decadenza o di dimissione di un componente, diverso dal Consigliere, l'organismo di rappresentanza deve provvedere alla sostituzione del componente dimissionario o decaduto comunicando il nuovo nominativo entro 90 giorni dalla decadenza o dimissione.
5. Alle sedute della Commissione potranno partecipare, su invito della stessa, senza diritto di voto, persone qualificate ed esperte su problemi specifici.

ART. 6

PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco ed è valida se viene raggiunto il numero legale dei componenti della stessa.

Nella prima seduta i membri eleggono al proprio interno, con votazione segreta, nominativa e a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente e il Vice Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) convocare la Commissione secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento;

- b) presiedere le riunioni della Commissione
- c) proporre l'O.D.G. delle riunioni della Commissione;
- d) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;

Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione ogni volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

ART. 7

VALIDITA' DELLA SEDUTA E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. La seduta della Commissione è valida se vi partecipa la maggioranza dei tredici componenti.
2. La seduta viene dichiarata deserta dal Presidente o dal suo vicario se, dopo mezz'ora dall'orario fissato, non si è raggiunto il numero legale.
3. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza relativa dei componenti presenti.

ART. 8

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La commissione viene convocata dal Presidente o suo vicario almeno due volte l'anno, oppure quando lo richieda un terzo dei componenti della stessa.
2. La convocazione viene disposta con avviso scritto contenente le indicazioni del giorno, ora, luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima.

ART. 9

STRUTTURE OPERATIVE

1. La Commissione ha sede presso il Municipio.
2. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente comunale nominato dal responsabile del Settore Servizi alla Popolazione.
3. Il Segretario della Commissione svolge tutte le funzioni atte a garantire il funzionamento della commissione.
4. Spetta al segretario, in particolare, redigere il verbale sommario delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente.

ART.10

RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La Commissione presenterà all'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato competente, il proprio programma annuale entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Sulla base delle indicazioni della Commissione l'Amministrazione Comunale contestualmente all'esame della relazione, approva un programma di iniziative in materia di pari opportunità fra Uomo e Donna, determinando obiettivi, priorità e i mezzi per attuarli.
3. In sede di prima applicazione, il programma annuale dovrà essere presentato entro 90 gg. dall'insediamento della Commissione.

ART.11

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Nel Bilancio di previsione del Comune verrà istituito un apposito capitolo denominato “ Spese per la realizzazione delle pari opportunità”.
2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, verrà corrisposta ai Commissari un’indennità di presenza uguale a quella riconosciuta ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio.